

1) COSA DEVO FARE PER METTERE IN ESERCIZIO UN IMPIANTO ASCENSORE - MONTACARICHI O UN APPARECCHIO DI SOLLEVAMENTO?

Ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 162/99 (e successive modificazioni ed integrazioni) **la messa in esercizio degli ascensori, montacarichi ed apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s è soggetta a comunicazione, da parte del proprietario o del suo legale rappresentante, al Comune competente per territorio o alla provincia autonoma secondo il proprio statuto.**

2) COSA DEVE CONTENERE LA COMUNICAZIONE DI MESSA IN ESERCIZIO?

La COMUNICAZIONE DI MESSA IN ESERCIZIO, **da effettuarsi entro 60 giorni dalla data della dichiarazione di conformità UE dell'impianto** di cui all'art. 4 – bis, comma 2, del D.P.R. 162/99 ovvero dell'art. 3, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, **deve contenere:**

- a) L'indirizzo dello stabile ove è installato l'impianto;
- b) La velocità, la portata, la corsa, il numero delle fermate e il tipo di azionamento;
- c) Il nominativo o la ragione sociale dell'installatore dell'ascensore o del fabbricante del montacarichi o dell'apparecchio di sollevamento rispondente alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17;
- d) La copia della dichiarazione di conformità UE dell'impianto di cui all'art. 4 – bis, comma 2, del D.P.R. 162/99 ovvero dell'art. 3, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17;
- e) L'indicazione della ditta, abilitata ai sensi del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n.37, cui il proprietario ha affidato la manutenzione dell'impianto, **che abbia accettato l'incarico;**
- f) L'indicazione del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche sull'impianto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, D.P.R. 162/99 **che abbia accettato l'incarico.**

Quando la comunicazione di messa in esercizio è effettuata oltre il termine di sessanta giorni, la documentazione deve essere integrata da un verbale di verifica straordinaria di attivazione dell'impianto ai sensi dell'art. 12 comma 2 bis citato D.P.R.162/99

3) CHI SONO I SOGGETTI INCARICATI DI EFFETTUARE LE ISPEZIONI PRERIODICHE SULL'IMPIANTO?

Ai sensi dell'art. 13 D.P.R. 162/99 e s.m.i., alla verifica periodica degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a mezzo di tecnici forniti di laurea in ingegneria:

- a) l'azienda sanitaria locale competente per territorio, ovvero, l'ARPA, quando le disposizioni regionali di attuazione della legge 2 gennaio 1994, n. 61, attribuiscono ad essa tale competenza;
- b) la direzione territoriale del lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio, per gli impianti installati presso gli stabilimenti industriali o le aziende agricole;
- c) la direzione generale del trasporto pubblico locale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli ascensori destinati ai servizi di pubblico trasporto terrestre, come stabilito all'articolo 1, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753;
- d) gli organismi di certificazione notificati ai sensi del presente regolamento per le valutazioni di conformità' ((di cui all'allegato V o VIII));

e) gli organismi di ispezione "di tipo A" accreditati, per le verifiche periodiche sugli ascensori, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012, e successive modificazioni, dall'unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008.

4) ESISTE UN ELENCO DEGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONI NOTIFICATI?

Accedendo al sito del Ministero dello Sviluppo Economico è possibile ottenere informazioni sugli Organismi di Certificazione debitamente autorizzati.

5) ESISTE UNA MODULISTICA PER INOLTARE LA COMUNICAZIONE DI MESSA IN ESERCIZIO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE?

Accedendo al sito dell'Amministrazione Comunale Milanese www.comune.milano.it e seguendo il percorso Aree Tematiche – Urbanistica ed Edilizia – Sportello Unico per l'edilizia è possibile scaricare Fac-simile di modulistica.

Inoltre, accedendo al sito, è possibile inoltrare la comunicazione di messa in esercizio registrandosi ed utilizzando la piattaforma "impresainungiorno".

6) COME DEVO PROCEDERE PER INOLTARE LA COMUNICAZIONE DI MESSA IN ESERCIZIO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE?

La Comunicazione di messa in esercizio può essere inoltrata all'Amministrazione Comunale nei seguenti modi:

- Accedendo al sito dell'Amministrazione, registrandosi ed utilizzando la piattaforma "impresainungiorno"
- A mezzo Posta Certificata al seguente indirizzo: sueascensori@pec.comune.milano.it

7) RICEVUTO IL PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DEL NUMERO DI MATRICOLA COSA DEVO FARE?

Ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 162/99 e s.m.i. ***copia della comunicazione del competente ufficio comunale al proprietario o al suo legale rappresentante relativa al numero di matricola assegnato all'impianto deve essere allegata al libretto di impianto ed il relativo numero esposto nel supporto di carico.***

8) COS'E' IL SUPPORTO DI CARICO?

La definizione prevista dall'art. 2 del D.P.R. 162/99 e s.m.i. è la seguente:

- b) **supporto del carico:** la parte dell'ascensore o del montacarichi che sorregge le persone e/o le cose per sollevarle o abbassarle;

9) OLTRE AL NUMERO DI MATRICOLA COSA DEVE ESSERE ESPOSTO NEL SUPPORTO DI CARICO?

*Ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 162/99 e s.m.i. in ogni supporto del carico devono esporsi, **a cura del proprietario o del suo legale rappresentante**, le avvertenze per l'uso e una targa recante le seguenti indicazioni:*

- a) Soggetto incaricato di effettuare le verifiche periodiche;*
- b) Installatore/fabbricante e numero di fabbricazione*
- c) Numero di matricola;*
- d) Portata complessiva in chilogrammi;*
- e) Se del caso, numero di persone.*

10) COME FACCIO A SAPERE SE PER UN IMPIANTO E' STATA EFFETTUATA LA COMUNICAZIONE DI MESSA IN ESERCIZIO E RILASCIATO IL RELATIVO PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE NR. MATRICOLA?

*Ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 162/99 e s.m.i. copia delle comunicazioni del proprietario o suo legale rappresentante al competente ufficio comunale, nonche' copia della comunicazione del competente ufficio comunale al proprietario o al suo legale rappresentante relative al numero di matricola assegnato all'impianto **deve essere allegata al libretto di impianto.***

*In caso di riscontro negativo, **a cura della proprietà o del suo legale rappresentante**, può essere inoltrata richiesta di informazione all'Ufficio Ascensori del Comune di Milano nei seguenti modi:*

- A mezzo Posta Certificata al seguente indirizzo: sueascensori@pec.comune.milano.it*

11) COME FACCIO AD OTTENERE COPIA DELLA COMUNICAZIONE DI MESSA IN ESERCIZIO E DEL PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE NR. MATRICOLA?

Per poter visionare e ottenere copia dei documenti è necessario compilare il form on line pubblicato al seguente indirizzo: <https://www.comune.milano.it/servizi/visure-e-copie-dei-fascicoli-edilizi>

L'Ufficio Visure provvederà a comunicarle l'esito della ricerca tramite PEC all'indirizzo indicato nel modulo o verrà contattata dal personale dell'Ufficio per programmare tramite appuntamento la visura in Via Sile 8.

12) HO SMARRITO IL LIBRETTO DI IMPIANTO COME POSSO OTTENERNE IL DUPLICATO?

Nulla compete all'Amministrazione Comunale in ordine al rilascio del duplicato dei libretti di impianti. Nei casi di impianti regolarmente installati e posti in esercizio secondo le procedure **ante entrata in vigore del D.P.R. 162/99**, dovrà essere inoltrata apposita richiesta di rilascio copie alla ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO SC PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO – SS VERIFICHE IMPIANTI DI SOLEVAMENTO – secondo le procedure dalla stessa previste.

Nei casi di impianti regolarmente collaudati e messi in esercizio secondo le procedure **di cui al D.P.R. 162/99**, dovrà essere inoltrata apposita richiesta alla ditta installatrice/fabbricante o all'Organismo di Certificazione notificato responsabile del collaudo dell'impianto.

13) MI SONO ACCORTO CHE PER UN IMPIANTO COLLAUDATO AI SENSI DELLA NORMA TRANSITORIA ART. 19 D.P.R. 162/99 NON'E' STATO A SUO TEMPO TRASMESSO AL COMUNE L'ESITO POSITIVO DEL COLLAUDO E RELATIVA COMUNICAZIONE DI MESSA IN ESERCIZIO PER OTTENERE IL PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE NR. DI MATRICOLA, COSA DEVO FARE?

Occorre procedere ad inoltrare la prescritta comunicazione di messa in esercizio **unitamente a copia dell'esito positivo del collaudo effettuato nei modi e nei termini di cui all' art. 19 citato D.P.R.** ovvero:

- a) Dagli organismi competenti ai sensi della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e dall'Istituto Superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);
- b) Da un organismo di certificazione di cui all'art. 9;
- c) Dall'installatore avente il proprio sistema di qualità certificato, ai sensi del presente regolamento;
- d) Con autocertificazione dell'installatore corredata da perizia giurata di un ingegnere iscritto all'albo;

La comunicazione di messa in esercizio e relativa copia del collaudo deve essere integrata dall'esito di apposita verifica effettuata da Organismo Notificato come previsto dalla nota del Ministero dello Sviluppo Economico Prot. 0069816 del 24.04.2013, il quale, in ordine alla mera tardiva trasmissione dei collaudi ha disposto che:

- **Possono essere rilasciati i numeri di matricola purché gli impianti siano sottoposti preliminarmente a verifica straordinaria da parte di un Ente allo scopo autorizzato;**
- **L'Ente sopra richiamato attesti, ora per allora, che gli impianti siano in possesso del certificato di collaudo emesso entro il 30.09.2002;**
- **Che l'Ente dichiari la rispondenza degli impianti ai requisiti minimi di sicurezza previsti dalle norme tecniche di riferimento per gli ascensori preesistenti al DPR 162/99.**

14) COME POSSO VERIFICARE QUANDO E' STATA EFFETTUATA L'ULTIMA VERIFICA PERIODICA O STRAORDINARIA SULL'IMPIANTO

Ai sensi dei disposti normativi di cui all'art. 13 del D.P.R. 162/99, **all'atto della verifica periodica il soggetto che la esegue rilascia al proprietario, nonché alla ditta incaricata della manutenzione, il relativo verbale e, ove negativo, ne comunica l'esito al competente ufficio comunale per i provvedimenti di competenza.** Inoltre ai sensi dell'art. 16 citato D.P.R. **i verbali delle verifiche periodiche e straordinarie e gli esiti delle visite di manutenzione devono essere annotati o allegati al libretto di impianto.** Analogamente si deve procedere in esito alle verifiche straordinarie di cui all'art. 14 citato D.P.R.

Conseguentemente **eventuali duplicati dei verbali vanno richiesti all'Organismo Notificato che ha effettuato la verifica su incarico della proprietà o del suo legale rappresentante.**

15) A SEGUITO DI UN VERBALE NEGATIVO DELL'ORGANISMO NOTIFICATO MI E' STATA NOTIFICATA UNA ORDINANZA DI FERMO IMPIANTO, COSA DEVO FARE?

*Occorre fermare l'impianto e procedere agli adempimenti prescritti nell'ordinanza; **l'impianto potrà nuovamente essere messo in funzione solo a seguito di verbale di verifica straordinaria con esito positivo effettuato dall'Organismo Notificato** incaricato dalla proprietà o dal suo legale rappresentante., ai sensi dell'art. 14 D.P.R. 162/99.*

16) NELLO STABILE DI MIA PROPRIETA' O CHE AMMINISTRO VI E' LA PRESENZA DI PERSONE ANZIANE E DIVERSAMENTE ABILI, POSSO OTTENERE UNA DEROGA ALL'ORDINANZA DI FERMO IMPIANTO?

***L'ordinanza di fermo impianti potrà cessare il suo effetto solo a seguito degli adempimenti prescritti nell'ordinanza stessa.** L'Amministrazione Comunale, pur spiacente dei disagi arrecati a particolari categorie di cittadini, è chiamata ad assumere i provvedimenti di fermo degli impianti a tutela della sicurezza e dell'accessibilità dell'impianto da parte di tutti gli utenti nel rispetto di un preciso obbligo del legislatore. In nessun articolo del D.P.R. 162/99 viene previsto in capo all'Amministrazione Comunale la possibilità, ovvero la facoltà, di concedere o autorizzare l'uso di impianti nelle more di adeguamento degli stessi agli obblighi previsti dal citato D.P.R. essendo alla stessa preclusa ogni valutazione sui requisiti di carattere tecnico relativi agli impianti ricadenti nei dettati normativi di cui al citato D.P.R. essendo a ciò preposti, per legge, gli appositi Organismi di Certificazione.*

*Conseguentemente **non è possibile concedere alcuna deroga e l'impianto potrà nuovamente essere messo in funzione solo a seguito di verbale di verifica straordinaria con esito positivo effettuato dall'Organismo Notificato.***